

# **REGOLAMENTO DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA**

Anno accademico 2008-09

emanato con decreto rettorale n. 146 del 28 luglio 2008

**(in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – successivamente  
modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - e del Regolamento didattico di  
Ateneo dell'Università Bocconi, emanato con Decreto Rettoriale del 23 luglio  
2001, n. 5655 e successive modifiche ed integrazioni)**

## **INDICE**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

#### **Titolo I**

#### **ORDINAMENTI DIDATTICI**

##### **Capo I            Classi e corsi di studio**

**Art. 2 Classe di appartenenza: definizione**

**Art. 3 Classi di appartenenza e denominazione dei corsi di studio di secondo ciclo**

**Art. 4 Corsi di laurea direttamente collegati**

##### **Capo II            Obiettivi formativi**

**Art. 5 Obiettivi formativi e caratteristiche del piano degli studi: definizioni**

##### **Capo III          Attività formative e piano studi**

**Art. 6 Attività formative e piano studi: definizioni**

**Art. 7 Attività formative dei corsi di laurea specialistica**

**Art. 8 Obblighi di frequenza ai corsi**

**Art. 9 Insegnamento a distanza**

#### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA**

##### **CAPO I            Ammissione ai corsi di laurea specialistica**

###### *Sezione I - Ammissione ai corsi di laurea specialistica*

**Art. 10 Vincoli numerici**

**Art. 11 Requisiti di ammissione: criteri generali**

**Art. 12 Prerequisiti linguistici**

**Art. 13 Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione**

**Art. 14 Accordi internazionali**

**Art. 15 Verifica dei requisiti: modalità**

**Art. 16 Verifica dei requisiti: criteri di riferimento**

**Art. 17 Requisiti di ammissione per gli studenti provenienti da corsi di laurea specialistica presso altre Università italiane o straniere**

**Art. 18 Ammissione di titolari di laurea specialistica o di diploma di laurea dell'Università Bocconi**

**Art. 19 Ammissione di titolari di laurea specialistica o diploma di laurea conseguiti presso altre Università italiane o di titolo graduate conseguito all'estero**

**Art. 20 Ammissione di titolari di Master universitario**

**Art. 21 Competenza**

###### *Sezione II - Mobilità tra anni di corso e decadenza*

**Art. 22 Accesso al secondo anno di corso**

**Art. 23 Decadenza**

###### *Sezione III - Mobilità tra corsi di laurea specialistica*

**Art. 24 Cambio di corso di laurea specialistica**

**Art. 25 Passaggi tra corsi di laurea specialistica e programmazione didattica**

**Art. 25 bis Opzione per il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza**

## **Capo II      Piani di studio: norme generali**

### *Sezione I - Attività formative e curricula*

- Art. 26 Insegnamenti obbligatori**
- Art. 27 Attività formative a scelta dello studente**
- Art. 28 Lingue straniere**
- Art. 29 Altre attività formative**
- Art. 30 Prova finale**

### *Sezione II - Verifiche del profitto*

- Art. 31 Prove di verifica del profitto: definizione, svolgimento e valutazione**
- Art. 32 Altri aspetti riguardanti le prove di accertamento del profitto: propedeuticità tra esami, esami in soprannumero, criteri per il calcolo della media dei voti, diritto di accesso**
- Art. 33 Prova finale: discussione**
- Art. 34 Prova finale: valutazione**
- Art. 35 Riconoscimento degli esami ed altre attività formative sostenuti all'estero**

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI SUGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO E SUI CORSI DI STUDIO INTERATENEO**

- Art. 36 Accordi di cooperazione con altre Università o Istituzioni di livello universitario**
- Art. 37 La forma degli accordi di cooperazione**
- Art. 38 Elementi delle convenzioni**
- Art. 39 Corsi di studio interateneo ed offerta formativa**

## **TITOLO IV**

### **PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E MANIFESTO DEGLI STUDI**

#### **Capo I      Programmazione annuale dell'attività didattica**

- Art. 40 Programmazione annuale dell'attività didattica**
- Art. 41 Informazione agli studenti**

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 42 Approvazione del Regolamento dei Corsi di laurea specialistica e norme transitorie**

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento didattico di ateneo si applica ai corsi di laurea specialistica della facoltà di Economia dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di seguito denominata Università.

I corsi di laurea specialistica delle classi 84/S e 64/S afferiscono alla Scuola Graduate Bocconi (altresi denominata Bocconi Graduate School); il corso di laurea specialistica della classe 22/S afferisce alla Scuola di Giurisprudenza Bocconi (altresi denominata Bocconi School of Law)

## **Titolo I ORDINAMENTI DIDATTICI**

### **Capo I      Classi e corsi di studio**

#### **Art. 2 Classe di appartenenza: definizione**

Sono raggruppati nella stessa classe di appartenenza i corsi di laurea specialistica dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, come definite dal decreto ministeriale Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi di laurea specialistica dello stesso livello e della stessa classe hanno identico valore legale.

#### **Art. 3 Classi di appartenenza e denominazione dei corsi di studio di secondo ciclo**

Nella Facoltà di Economia dell'Università sono attivi i corsi di laurea specialistica di seguito indicati per classe di appartenenza.

Nella classe delle lauree specialistiche in *Scienze economico – aziendali (classe 84/S di cui al d.m. 28 novembre 2000)* sono attivi i seguenti corsi di laurea specialistica:

- ***Management***
- ***International Management***
- ***Marketing management***
- ***Amministrazione, finanza aziendale e controllo***
- ***Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali***
- ***Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari - Finance***
- ***Economia e legislazione per l'impresa***
- ***Economics and Management in Ars, Culture, Media and Entertainment***

Nella classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'Economia (*classe 64/S di cui al d.m. 28 novembre 2000*) sono attivati i seguenti corsi di laurea specialistica:

- ***Discipline economiche e sociali – Economics and Social Sciences***
- ***Economics and Management of Innovation and Technology***

Nella classe delle lauree specialistiche in "Giurisprudenza" (*classe 22/S di cui al d.m. 28 novembre 2000*) è attivato il seguente corso di laurea specialistica:

- ***Giurisprudenza***

#### **Art. 4 Corsi di laurea direttamente collegati**

Qui di seguito sono elencati i corsi di laurea specialistica con l'abbinamento, per ciascuno di essi, del corso di laurea triennale (ex D.M. 4 agosto 2000) utilizzato ai fini della determinazione dell'ordinamento didattico su 300 crediti, secondo quanto previsto dal D.M. 28 novembre 2000.

##### **Classe 84/S:**

*Management*

*Economia Aziendale (CLEA), classe 17*

*International Management*

*Economia Aziendale (CLEA), classe 17*

*Marketing management*

*Economia Aziendale (CLEA), classe 17*

*Amministrazione, finanza aziendale e controllo*

*Economia Aziendale (CLEA), classe 17*

*Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali*

*Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (CLAPI), classe 17*

*Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari - Finance*

*Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (CLEFIN), classe 17*

*Economia e legislazione per l'impresa*

*Economia e legislazione per l'impresa (CLELI), classe 17*

*Economics and Management in Arts, Culture Media and Entertainment*

*Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione (CLEACC), classe 17*

##### **Classe 64/S:**

*Discipline economiche e sociali – Economics and Social Sciences*

*Discipline Economiche e sociali (DES), classe 28*

*Economics and Management of Innovation and technology*

*Economia dei Mercati internazionali e delle Nuove Tecnologie (CLEMIT), classe 28*

##### **Classe 22/S:**

*Giurisprudenza*

*Scienze Giuridiche (CLSG), classe 31*

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 270/2004, in particolare l'art. 13 comma 4, in via di prima applicazione dello stesso decreto l'Università Bocconi si è avvalsa della facoltà di ridefinire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea specialistica sopraelencati a partire dall'a.a. 2009 – 2010, ad eccezione del corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, sulla base di 120 CFU.

## **Capo II      Obiettivi formativi**

### **Art. 5 Obiettivi formativi e caratteristiche del piano degli studi: definizioni**

L'obiettivo formativo di un corso di laurea specialistica è l'insieme di conoscenze e competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale del laureato al termine del secondo ciclo di formazione universitaria.

Le caratteristiche del piano studi e le regole di funzionamento dei corsi sono definite nel presente Regolamento, in coerenza con i diversi obiettivi formativi specifici, per i diversi corsi di laurea specialistica.

Gli obiettivi formativi e le caratteristiche del piano degli studi sono individuati per ogni corso di laurea specialistica nell' allegato A (relativo ai corsi 08 - 09) al presente regolamento.

## **Capo III      Attività formative e piano studi**

### **Art. 6 Attività formative e piano studi: definizioni**

Costituiscono "attività formative" tutte le attività organizzate e previste dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, tra le quali i corsi di insegnamento (con didattica frontale, attività di studio individuale e di autoapprendimento, eventuali attività in piccoli gruppi e sotto la guida di un tutor), le lingue straniere, gli stage, le tesi.

I piani studio dei corsi di laurea specialistica individuano - per ogni anno di corso successivo al conseguimento della laurea triennale - le ulteriori attività formative (per 120 crediti) previste per il conseguimento del titolo.

Per il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza il piano studi individua per ogni anno di corso successivo al conseguimento della laurea triennale - le ulteriori attività formative (per 120 crediti) previste per il conseguimento del titolo, senza comprendere quelle già svolte dallo studente per conseguire la laurea e riconosciute valide per il conseguimento della laurea specialistica all'atto dell'ammissione al corso.

Il piano studio individuale dello studente riporta per ognuno dei due anni di corso della laurea specialistica, le attività formative di cui al comma precedente, comprese quelle a scelta dallo studente (per un totale di 120 crediti).

Il piano studio individuale dello studente di Giurisprudenza comprende altresì le attività formative necessarie a soddisfare eventuali debiti formativi di cui all' allegato A al presente Regolamento.

### **Art. 7 Attività formative dei corsi di laurea specialistica**

Le attività formative che compongono il piano di studi del corso di laurea specialistica sono articolate in:

- insegnamenti obbligatori (attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, ambito aggregato per crediti di sede);
- attività a scelta dello studente: insegnamenti o altre attività formative, quali laboratori o seminari (attività formative a scelta dello studente);
- prima e seconda lingua straniera dell'Unione Europea, quest'ultima ove prevista dai piani di studio;
- altre attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali stage o tirocini e attività assimilabili;
- tesi.

Il piano studi individuale dello studente (immatricolato al primo anno a partire dall'a.a. 2007- 2008) deve prevedere almeno un esame relativo ad insegnamenti (obbligatori e/o opzionali) impartiti in lingua inglese.

Nell'allegato A del presente regolamento sono specificati i piani di studio di cui al precedente articolo, contenenti:

- l'elenco degli insegnamenti o comunque delle attività formative con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dei crediti formativi universitari attribuiti.
- l'elenco delle eventuali altre attività formative rientranti nei curricula e i crediti attribuiti;
- la suddivisione per anni di corso di tutte le attività formative.

Con le procedure stabilite in sede di programmazione didattica annuale sono definiti i relativi obiettivi formativi specifici

All'interno dei curricula individuali le attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dai piani studio potranno essere sostituite con attività formative impartite presso altre Università italiane o straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) qualora il riconoscimento di tali attività sia determinato da apposite convenzioni approvate dagli organi competenti ai sensi dello statuto vigente.

#### **Art. 8 Obblighi di frequenza ai corsi**

Gli obblighi di frequenza possono essere proposti dal responsabile dell'insegnamento e sono disposti in sede di programmazione annuale dell'attività didattica, dandone adeguata informazione nel manifesto degli studi.

Il responsabile dell'insegnamento cura la verifica della frequenza.

Per tutti gli insegnamenti per i quali non è prevista una frequenza obbligatoria, la stessa è fortemente consigliata.

#### **Art. 9 Insegnamento a distanza**

L'insegnamento a distanza può essere previsto, anche come modalità integrativa della didattica d'aula, per singoli insegnamenti, individuati in sede di programmazione annuale della didattica, specificando la modalità on-line della didattica.

## TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

### CAPO I      Ammissione ai corsi di laurea specialistica

#### *Sezione I - Ammissione ai corsi di laurea specialistica*

#### **Art. 10 Vincoli numerici**

I vincoli numerici per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica sono definiti dagli organi competenti ai sensi dello Statuto vigente.

A partire dall'anno accademico 2006-07, per il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, non si applica il numero programmato per l'accesso nei confronti di coloro che conseguono la laurea presso l'Università Bocconi nella classe 31 di cui al d.m. 4 agosto 2000, entro il termine definito in sede di programmazione didattica annuale.

#### **Art. 11 Requisiti di ammissione: criteri generali**

Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre:

- essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:
  - a. laurea, ovvero altro titolo accademico finale conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
    - possono essere ammessi ai corsi di laurea specialistica delle classi 64/S ed 84/S coloro che sono in possesso di laurea delle classi 17 e 28 o di altre classi sulla base della valutazione espressa dal Direttore del corso di laurea specialistica secondo i criteri definiti in sede di programmazione didattica annuale.  
La laurea deve essere conseguita entro il termine annualmente definito in sede di programmazione didattica anche ai sensi dell'art. 24.6 del Regolamento didattico di Ateneo;
    - possono essere ammessi ai corsi di laurea della classe 22/S - con gli eventuali debiti formativi di cui agli allegato A - coloro che sono in possesso di laurea della classe 31. La laurea deve essere conseguita entro il termine annualmente definito in sede di programmazione didattica anche ai sensi dell'art. 24.6 del Regolamento didattico di Ateneo;  
In casi particolari, possono essere riconosciuti ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti curriculari i crediti formativi conseguiti in corsi di laurea specialistica, di master universitari e in corsi singoli.  
I CFU conseguiti in corsi di studio del primo ciclo universitario non possono essere riconosciuti a scomputo dei CFU da conseguire nel corso di laurea specialistica.
  - b. essere in possesso dei prerequisiti linguistici, specificati rispettivamente nel successivo art. 12



- essere in possesso di personale adeguata preparazione, verificata nell'ambito del numero programmato per l'accesso, secondo quanto specificato al successivo art. 14.

### **Art. 12 Prerequisiti linguistici**

I laureati/laureandi di primo livello sono ammessi a corsi di Laurea Specialistica impartiti in lingua inglese o a classi di corso di LS con didattica impartita in lingua inglese a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- titolo di studio universitario (o diploma di maturità) conseguito in lingua inglese
- certificazione internazionale di lingua inglese, come definita in sede di programmazione didattica
- esame di livello B2 (o superiore) superato in un corso di studi universitario
- altri requisiti equivalenti definiti in sede di programmazione didattica.

I laureati/laureandi di primo livello sono ammessi a corsi di Laurea Specialistica impartiti in lingua italiana o a classi di corso di LS con didattica impartita in lingua italiana a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- titolo di studio universitario (o diploma di maturità) conseguito in lingua italiana
- certificazione internazionale di lingua italiana di livello B2 o superiore, come definita in sede di programmazione didattica
- esame di livello B2 (o superiore) superato in un corso di studi universitario
- altri requisiti equivalenti definiti annualmente in sede di programmazione didattica.

### **Art. 13 Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione**

Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica il laureato/laureando deve inoltre essere in possesso di personale adeguata preparazione, verificata nell'ambito del numero programmato per l'accesso, con le modalità definite in sede di definizione annuale dei vincoli numerici.

Possono costituire elementi di valutazione:

- il curriculum studiorum precedente,
- il punteggio conseguito in test internazionali (GRE, GMAT o altri test individuati in sede di programmazione annuale della didattica)
- le competenze possedute quali capacità di ragionamento verbale, numerico, logico e astratto
- le conoscenze acquisite negli ambiti disciplinari di riferimento del corso (per le classi 64/S e 84/S in ambito economico, aziendale, matematico statistico, giuridico; per la classe 22/S in area del diritto privato, del diritto costituzionale ed amministrativo, del diritto penale, del diritto processuale, del diritto internazionale)
- altri elementi definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

A partire dall'anno accademico 2006 – 07, non si procede a valutare specificamente la personale preparazione degli studenti di cui al precedente art. 10 comma 2.

### **Art. 14 Accordi internazionali**

Nell'ipotesi di accordi internazionali di cooperazione con istituzioni universitarie estere, la verifica dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione può essere effettuata:

- congiuntamente con l'istituzione partner, anche tramite commissioni appositamente nominate

- dall'istituzione partner secondo criteri e con modalità condivise.

#### **Art. 15 Verifica dei requisiti: modalità**

Prima dell'inizio dei corsi di laurea specialistica, l'Università organizza le prove di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione ai corsi, in modo uniforme per tutte le classi di corso di studio o differenziato in relazione a specifici aspetti, nell'ambito del numero programmato degli accessi, definito secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università.

Le modalità possono essere differenziate in ragione delle caratteristiche dei preiscritti (laureati Bocconi, laureati in altre Università italiane, laureati in Università straniere) e delle classi di corso di laurea di destinazione.

#### **Art. 16 Verifica dei requisiti: criteri di riferimento**

Possono costituire criteri di riferimento per la verifica dei requisiti i seguenti elementi: il voto di laurea, i risultati di eventuali apposite prove comprensive di test attitudinali e di test di conoscenza/competenza, il curriculum universitario precedente, altri elementi idonei definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Il possesso dei prerequisiti linguistici richiesto ai fini dell'ammissione ai corsi è attestato con le modalità individuate in sede di programmazione didattica dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 17 Requisiti di ammissione per gli studenti provenienti da corsi di laurea specialistica presso altre Università italiane o straniere**

Gli studenti (italiani o stranieri) che chiedono di essere ammessi all'Università Bocconi dopo essere stati iscritti (senza aver conseguito il relativo titolo) a corsi di laurea specialistica presso altre Università italiane o presso corsi graduate di università straniere, sono ammessi al primo anno del biennio di laurea specialistica previo superamento della prova di verifica dei requisiti di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Gli studenti ammessi al primo anno attraverso le prove di selezione possono chiedere che gli esami sostenuti in altra università siano riconosciuti, indicando nell'apposita domanda la corrispondenza con l'esame del piano studi di destinazione

Possono essere riconosciuti a scomputo dei crediti richiesti ai fini del conseguimento della Laurea specialistica di destinazione fino a un massimo di 30 crediti conseguiti nella LS o nel corso graduate di provenienza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 15.

#### **Art. 18 Ammissione di titolari di laurea specialistica o di diploma di laurea dell'Università Bocconi**

Gli studenti già in possesso di laurea specialistica o di diploma di laurea conseguiti presso l'Università Bocconi sono ammessi senza vincoli numerici.

L'anno di corso di ammissione è definito dal direttore di laurea specialistica e per tali laureati non sussistono limiti al numero di esami ed al numero di crediti riconoscibili.

**Art. 19 Ammissione di titolari di laurea specialistica o diploma di laurea conseguiti presso altre Università italiane o di titolo graduate conseguito all'estero**

Gli studenti già in possesso di laurea specialistica o di diploma di laurea conseguiti presso altra Università italiana o di titolo graduate conseguito all'estero, sono ammessi al primo anno del corso di destinazione, previa verifica dei requisiti di ammissione. Possono essere riconosciuti a scomputo dei crediti richiesti ai fini del conseguimento della Laurea specialistica di destinazione fino a un massimo di 30 crediti conseguiti nei corsi di provenienza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 15.

**Art. 20 Ammissione di titolari di Master universitario**

Gli studenti già in possesso di Master universitario conseguito presso altra Università italiana sono ammessi al primo anno del corso di destinazione, previa verifica dei requisiti di ammissione, senza possibilità di ottenere riconoscimento di CFU sul piano studi del biennio di destinazione.

Gli studenti già in possesso di Master universitario conseguito presso l'Università Bocconi possono essere ammessi al primo anno del corso di destinazione, previa verifica dei requisiti, e potranno chiedere il riconoscimento di CFU a scomputo per le sole attività formative individuate come "graduate" in comune alle LS in sede di programmazione annuale della didattica, fino ad un massimo di due insegnamenti (non oltre 16 CFU complessivi).

**Art. 21 Competenza**

La decisione in ordine alle richieste di ammissione di cui agli artt. 10 e seguenti è di competenza del Direttore del Corso di laurea specialistica per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

In sede di ammissione ai CDLS il Direttore del corso, avvalendosi della Commissione Ammissioni appositamente nominata, valuta i requisiti e riconosce l'idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 15.

*Sezione II - Mobilità tra anni di corso e decadenza*

**Art. 22 Accesso al secondo anno di corso**

Gli studenti sono ammessi al secondo anno di corso ed ai relativi esami indipendentemente dal numero di crediti acquisiti.

**Art. 23 Decadenza**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento Didattico d'Ateneo, lo studente decade quando il numero massimo complessivo di iscrizioni fuori corso e/o ripetenze è di tre anni accademici.

Gli studenti che superano il numero massimo consentito di anni di fuori corso e di ripetenze decadono dalla qualifica di studenti.

**Art. 24 Cambio di corso di laurea specialistica**

Nella disciplina dei cambi di corso di laurea si tiene conto degli eventuali vincoli numerici, conseguenti al numero programmato degli accessi ed al modello organizzativo adottato.

Gli studenti sono ammissibili al primo anno del corso di laurea specialistica di destinazione nel rispetto dei vincoli numerici eventualmente stabiliti.

La decisione in ordine alle richieste di cambio di corso di laurea specialistica è di competenza del Direttore di corso di laurea specialistica, per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Durante il primo anno di corso non sono ammessi cambi di corso di laurea specialistica.

La richiesta di cambio del corso di laurea è presentata in occasione dell'iscrizione all'anno di corso successivo.

Non sono ammessi passaggi tra corsi di laurea per gli studenti ammessi sulla base di accordi con istituzioni estere di cui al precedente art. 15.

**Art. 25 Passaggi tra corsi di laurea specialistica e programmazione didattica**

Al fine di regolare i passaggi tra corsi di laurea specialistica, il Consiglio di Facoltà definisce annualmente, in sede di programmazione della didattica:

- gli eventuali vincoli numerici;
- i criteri di merito sulla cui base selezionare, in presenza di vincoli numerici, - tra gli ammissibili - gli ammessi.

**Art. 25 bis Opzione per il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza**

La facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

Possono presentare tale domanda per iscritto - all'inizio di ogni anno accademico e comunque nei termini che sono definiti in sede di programmazione annuale - gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea della classe 31 e di laurea specialistica della classe 22/S.

Sulle domande di opzione decidono - per delega del comitato del corso di studio di destinazione - uno o più docenti che compongono la "Commissione opzione Giurisprudenza", unitamente ad un incaricato della Segreteria Studenti, per la cura degli aspetti amministrativi. Tale Commissione provvede alla valutazione dei CFU conseguiti, al loro riconoscimento ai fini del conseguimento della laurea magistrale, a predisporre un "piano studi a finire", a definire l'anno di corso di ammissione (sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione annuale). E' possibile l'ammissione agli anni di corso attivi, e comunque non oltre il terzo anno di corso.

Gli insegnamenti già superati, ma non riconducibili al piano studi del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, possono essere eventualmente riconosciuti come esami opzionali, previa valutazione favorevole del direttore del corso di studi.

La Commissione dà comunicazione allo studente interessato delle conclusioni di cui al comma 2, con le modalità ritenute più opportune. L'interessato è inoltre invitato a presentarsi presso la Segreteria studenti - entro congruo termine, comunque non inferiore a cinque giorni - per prendere visione del piano di studi a finire predisposto.

La segreteria studenti assegna un congruo termine, che decorre dalla consegna allo studente del piano studi a finire e non può essere inferiore a cinque giorni, allo studente per l'accettazione o meno - con esplicita

dichiarazione scritta – dell'opzione richiesta. Decorso il termine senza rinuncia scritta, la richiesta di opzione si intende revocata. Il passaggio tra ordinamenti didattici così effettuato è irreversibile.

## **Capo II      Piani di studio: norme generali**

### *Sezione I - Attività formative e curricula*

#### **Art. 26 Insegnamenti obbligatori**

Le attività formative obbligatorie sono costituite dagli insegnamenti, che conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale, senza che lo studente abbia possibilità di scelta.

Gli insegnamenti obbligatori sono pertanto quelli indispensabili al conseguimento della laurea specialistica e costituiscono presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo formativo del corso di studio.

Gli insegnamenti obbligatori si inquadrano come attività formative: di base, caratterizzanti la classe del corso di laurea specialistica, affini o integrative di quelle caratterizzanti con particolare riguardo alle culture di contesto ed alla formazione interdisciplinare, in ambito aggregato per crediti di sede.

#### **Art. 27 Attività formative a scelta dello studente**

I piani studio prevedono l'assegnazione di crediti formativi universitari ad insegnamenti "opzionali" o ad altre attività formative a scelta dello studente.

Gli insegnamenti opzionali sono liberamente scelti dallo studente tra quelli impartiti dall'Università, compresi quelli oggetto di convenzione con altre Università, secondo le regole definite in sede di programmazione didattica.

Possono essere riconosciuti come insegnamenti opzionali, fino ad un massimo di trenta crediti, gli insegnamenti dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università, secondo i criteri e i vincoli definiti in sede di programmazione didattica annuale.

In sede di programmazione annuale della didattica possono essere definiti – per ogni corso di laurea specialistica – percorsi di approfondimento da proporre agli studenti.

#### **Art. 28 Lingue straniere**

Come disposto dal D.M. 28 novembre 2000, per conseguire la laurea specialistica:

- nelle classi 64/S e 84/S lo studente deve essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta ed orale, due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari
- nella classe 22/S lo studente deve essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta ed orale, una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

In attuazione di quanto previsto dal precedente comma, le regole di scelta della lingua straniera sono definite in sede di programmazione didattica annuale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'opportunità di scelta della lingua straniera è definita per CDLS in funzione della lingua della didattica impartita
- l'opportunità di scelta della lingua straniera è definita per gli studenti in funzione della loro lingua madre.

Il livello di competenza da raggiungere è indicato in sede di programmazione annuale della didattica sulla base della classificazione del Consiglio d'Europa.

Il conseguimento da parte dello studente dei crediti assegnati nel piano studi alla lingua straniera è subordinato al superamento del relativo esame ovvero al conseguimento di una certificazione internazionale tra quelle individuate in sede di programmazione annuale della didattica.

E' possibile conseguire i relativi crediti formativi anche producendo una certificazione tra quelle riconosciute, conseguita anteriormente all'iscrizione alla laurea specialistica, previa valutazione di non obsolescenza.

Il risultato raggiunto è registrato nella carriera dello studente con votazione espressa in trentesimi.

In sede di programmazione didattica annuale, l'Università stabilisce quali certificazioni sono riconosciute, le regole di conversione del punteggio conseguito in votazione espressa in trentesimi ed attribuisce la competenza ad effettuare la valutazione di non obsolescenza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 15.

### **Art. 29 Altre attività formative**

I piani di studio prevedono – secondo le regole definite in sede di programmazione annuale della didattica - attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, con specifica assegnazione di crediti alle stesse, quali stage o tirocinii e attività assimilabili.

Le attività di tirocinio e/o stage consistono nella permanenza – per il periodo minimo definito in sede di programmazione didattica - dello studente presso istituzioni pubbliche, aziende o studi professionali per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea specialistica, sulla base di un programma specifico concordato tra il tirocinante, la struttura ricevente, il direttore del corso di laurea specialistica.

Per lo stage la prova di verifica del profitto e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione/validazione allo stage del Direttore di CdLS o suo delegato,
- relazione finale dello studente,
- scheda di valutazione finale del tutor aziendale,
- validazione finale del Direttore di CdLS o suo delegato.

### **Art. 30 Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea specialistica consiste nella presentazione e discussione, dinanzi ad una apposita commissione, di una tesi.

La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato di una attività di ricerca, svolta sotto la guida di un docente relatore, su un tema riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente.

La tesi è redatta in lingua italiana od in lingua inglese (per gli studenti dei corsi di laurea specialistica con didattica impartita in lingua inglese, la tesi è obbligatoriamente redatta in inglese).

Nella tesi lo studente deve dimostrare padronanza delle basi metodologiche degli ambiti disciplinari rilevanti e deve approfondire un argomento specifico sviluppando aspetti teorici o aspetti applicativi e di natura empirica.

## *Sezione II - Verifiche del profitto*

### **Art. 31 Prove di verifica del profitto: definizione, svolgimento e valutazione**

#### ***Definizione***

Le prove di verifica del profitto, esami ed altre prove, accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative.

#### ***Svolgimento***

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento didattico di ateneo, art. 25, le prove di verifica del profitto e le relative modalità di valutazione si svolgono come di seguito indicato.

Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nel programma del corso e possono trovare regolamentazione di dettaglio nelle indicazioni fornite in classe dal docente o negli avvisi diffusi dalle segreterie dell'Istituto cui l'insegnamento afferisce. Gli insegnamenti possono prevedere verifiche in itinere e prove di verifica al termine di ciascun modulo.

I responsabili degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenti per gli studenti frequentanti e non frequentanti.

Le prove di verifica del profitto si svolgono nelle sessioni definite in sede di programmazione annuale della didattica, assicurando lo svolgimento di almeno una sessione al termine di ogni periodo di attività didattica.

Gli esami e le altre verifiche di profitto sono pubblici. L'esito dell'esame può essere affisso in apposite bacheche.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito. Il ritiro dalla prova equivale ad una non partecipazione all'esame.

In una prova d'esame che si svolge esclusivamente per iscritto, sia essa prova parziale o prova unica, il ritiro è effettuato non consegnando il compito al termine della prova oppure consegnando il compito con la notazione "ritirato".

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare il voto che sarà assegnato dal docente.

#### ***Valutazione***

L'esito dell'esame è verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed è registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria Studenti. Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano studi.

La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi.

Sono certificati gli esami superati, cioè quelli registrati con votazione sufficiente, che non possono essere ripetuti.

**Art. 32 Altri aspetti riguardanti le prove di accertamento del profitto: propedeuticità tra esami, esami in soprannumero, criteri per il calcolo della media dei voti, diritto di accesso, norme di comportamento**

***Propedeuticità tra esami***

Eventuali obblighi di propedeuticità tra insegnamenti sono definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

In ogni caso è preferibile seguire negli esami la sequenza della didattica, primo e secondo semestre.

***Esami in soprannumero***

Gli insegnamenti in soprannumero - cioè gli insegnamenti cui corrispondono crediti oltre i necessari per conseguire la laurea specialistica - possono essere inseriti nel piano studi solo dopo che siano stati superati gli esami relativi agli insegnamenti dei primi due semestri del Corso di laurea specialistica di appartenenza e sono selezionabili solo tra gli insegnamenti opzionali.

***Criteri e modalità per il calcolo della media dei voti riportati negli esami***

La media è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. La ponderazione è effettuata considerando il peso in crediti degli insegnamenti.

Non entrano nel calcolo della media le votazioni conseguite per sanare i debiti formativi e i debiti formativi aggiuntivi.

Ai fini del calcolo della media, alle votazioni trenta e lode è assegnato valore 31.

Gli eventuali esami in soprannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.

Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università (italiane e straniere) ed agli esami superati in altre Università da studenti Bocconi è assegnata la votazione dell'università di provenienza che, quando espressa con altre scale numeriche o letterali, è convertita in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

***Diritto di accesso***

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, i documenti amministrativi relativi al curriculum studiorum degli studenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia. E' fatto salvo il diritto di accesso del genitore.

***Dati personali***

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, anche continua, e l'inserimento professionale, l'Università, su richiesta degli interessati, può comunicare o diffondere, anche a privati, per via telematica ed all'estero, dati relativi agli esiti delle prove di verifica del profitto, intermedie e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Università Bocconi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà trattare e comunicare i dati personali degli studenti ad altri soggetti giuridici (Associazione Laureati Università Bocconi, EGEA, Istituto Javotte Bocconi, ISU Bocconi) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e per tutti gli obblighi di legge, per ricerca e statistica, assegnazione di borse di studio o altre provvidenze, assegnazione del badge magnetico per l'accesso ai punti blu ed alla biblioteca, ed il



relativo controllo, e della tessera per gli sconti presso la libreria EGEA convenzionata con l'Università; per l'invio di periodici riservati agli studenti dell'Università Bocconi, per finalità di comunicazioni periodiche o occasionali, nonché per iniziative volte alla raccolta di fondi da parte dell'Università Bocconi, anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione (e-mail, fax, sms o mms).

#### ***Norme di comportamento***

Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria.

La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

#### **Art. 33 Prova finale: discussione**

Per discutere la tesi dinanzi alla commissione di cui all'art. 26.5 del Regolamento Didattico di Ateneo lo studente deve aver già acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al netto di quelli da conseguire con lo svolgimento della prova.

Lo studente può scegliere se discutere la tesi in lingua italiana o in lingua inglese (per gli studenti iscritti a classi con didattica impartita in lingua inglese, la tesi deve essere obbligatoriamente discussa in inglese)

#### **Art. 34 Prova finale: valutazione**

La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi.

Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei punti, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.

La valutazione della tesi e l'assegnazione del voto finale tengono conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in centodecimi, cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di otto punti, avuto riguardo al curriculum complessivo (un punto se eccellente) ed in particolare alla tesi (fino ad otto punti), con riferimento alla originalità della trattazione, alla complessità delle tematiche trattate, alla profondità dell'analisi svolta, alla congruità delle conclusioni tratte. I criteri di valutazione del lavoro di tesi riguardano il contenuto del lavoro e la presentazione e discussione dello stesso.

La commissione all'unanimità può assegnare la votazione di 110 *cum laude*, sulla base di criteri omogenei definiti in sede di programmazione didattica.

#### **Art. 35 Riconoscimento degli esami ed altre attività formative sostenuti all'estero**

Sono riconosciuti, - integralmente o previa integrazione del programma - dal Direttore del Corso di studio o dal responsabile dell'insegnamento, per delega del Comitato di corso di studio, gli esami sostenuti nel corso degli studi presso Atenei stranieri, nell'ambito dei programmi internazionali dell'Università, alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- devono essere preventivamente approvati dal Direttore del corso di laurea specialistica nella corrispondenza con attività formative del piano studi dello studente ad eccezione di quelli eventualmente individuati ex ante come non riconoscibili
- devono comunque riguardare non più di 30 crediti formativi universitari, nei limiti quantitativi definiti in sede di programmazione didattica per i diversi programmi internazionali, salvo convenzioni approvate dai competenti organi accademici.

In casi particolari possono essere riconosciuti anche insegnamenti opzionali che non trovano corrispondenza tra quelli impartiti presso l'Università Bocconi. Tale riconoscimento deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Corso di laurea o suo delegato, e non riguardare più di quattro insegnamenti.

Non sono riconoscibili gli esami di lingue straniere eventualmente sostenuti presso l'università estera. Alle certificazioni internazionali di lingue acquisite durante il soggiorno all'estero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 32 e 36. Tali certificazioni non rientrano nel limite massimo degli esami riconoscibili nell'ambito di programmi internazionali.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali di cui al precedente art. 15.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI SUGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO E SUI CORSI DI STUDIO INTERATENEO**

##### **Art. 36 Accordi di cooperazione con altre Università o Istituzioni di livello universitario**

Sono oggetto del presente titolo gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario finalizzati:

- alla progettazione e realizzazione congiunte di corsi di laurea specialistica per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti da parte delle istituzioni partner;
- alla definizione di comuni programmi di studio che consentano il riconoscimento delle attività svolte, finalizzato o meno al rilascio di titoli da parte delle istituzioni partner.

##### **Art. 37 La forma degli accordi di cooperazione**

Gli accordi di cooperazione di cui al precedente articolo si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione degli organi competenti secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale.

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve essere sottoscritta entro i termini previsti dalla programmazione didattica al fine di poter essere efficace a decorrere dall'anno accademico di riferimento.

##### **Art. 38 Elementi delle convenzioni**

Le convenzioni di cui al precedente articolo devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;

- le obbligazioni rispettivamente assunte;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo;
- gli studenti destinatari

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve indicare:

- il titolo rilasciato dall'Università Bocconi (laurea specialistica) e dall'istituzione/i partner
- i relativi corsi di studio di riferimento nell'Università Bocconi e nell'Istituzione/i partner;
- il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio e riconosciute egualmente valide per il raggiungimento dei comuni obiettivi formativi;
- le modalità per il conseguimento del titolo;
- i criteri e le modalità per la selezione degli studenti destinatari;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti, il pagamento di tasse e contributi e il rilascio del titolo.

Il curriculum formativo integrato di cui al precedente comma e le altre disposizioni rilevanti sul piano didattico sono riportati, per ogni corso di studio interessato, negli allegati A del presente Regolamento concernenti i singoli piani studio.

#### **Art. 39 Corsi di studio interateneo ed offerta formativa**

Qualora gli accordi di cooperazione prevedano l'istituzione di corsi di studio interateneo, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del d.m. 270/2004, gli stessi devono essere specificamente inseriti in "Banca Dati RAD", secondo le indicazioni annualmente impartite dal competente Ministero e devono pertanto essere sottoscritti in tempo utile per gli adempimenti richiesti.

### **TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E MANIFESTO DEGLI STUDI**

#### **Capo I            Programmazione annuale dell'attività didattica**

#### **Art. 40 Programmazione annuale dell'attività didattica**

Gli organi dell'università competenti, Consiglio Accademico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Scuola verificano costantemente l'efficacia delle regole contenute nel presente regolamento e deliberano integrazioni e modifiche alle stesse, se ritenuto necessario, dandone diffusione con le modalità ritenute più opportune.

In sede di programmazione annuale della didattica, deliberano – tra gli altri - sui seguenti argomenti

- proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di modalità di ammissione e numero programmato degli accessi;
- calendari accademici;
- vincoli numerici nei passaggi tra corsi di laurea specialistica;
- proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a nuovi insegnamenti e nuovi contratti di docenza da attivare;
- integrazioni e modifiche alle parti non obbligatorie dei piani di studio;
- indicazioni e criteri per la valutazione delle attività formative.

Le decisioni adottate in sede di programmazione didattica hanno efficacia per l'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi, fatte salve ulteriori integrazioni e modifiche.

#### **Art. 41 Informazione agli studenti**

Nel manifesto annuale degli studi rappresentato dalle guide per gli studenti, diffuse in formato elettronico e/o cartaceo, sono riportate ed esplicitate le indicazioni di interesse contenute:

- nel presente regolamento;
- negli atti deliberativi previsti dallo stesso regolamento, dallo Statuto dell'Università, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

#### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 42 Approvazione del Regolamento dei Corsi di laurea specialistica e norme transitorie**

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Scuola secondo quanto stabilito nello Statuto ed è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.

L'Università in particolare in fase di prima applicazione degli ordinamenti didattici delle lauree specialistiche si riserva di apportare le opportune modifiche al presente testo, con le procedure di cui al primo comma.